

fatti per gennajo e febbrajo. Quanto fu detto rispetto alle rate di gennajo, febbrajo e marzo, sarà applicato rispettivamente alle rate di aprile, maggio e giugno.

IX. Verificandosi il caso contemplato dall'art. V, potranno i Comuni stipulare nei rispettivi istromenti l'obbligo ai sovventori di versare gli importi contrattuali direttamente nella Cassa del Ricevitore Provinciale come Cassiere Delegatizio, e ciò a risparmio di ogni spesa di esazione.

X. L'esazione che dovesse verificarsi in senso degli art. VII ed VIII si effettuerà coi metodi soliti e colle stesse risposdenze in corso per la riscossione delle pubbliche imposte a termini della Sovrana Patente 48 aprile 1818.

XI. La regia Delegazione entro il giorno 40 di ogni mese mi rimetterà lo stato delle esazioni, indicando i Comuni che avessero versata la rata e l'importo di questa, ed i Comuni cui dovrà essere applicato il disposto agli art. VII ed VIII.

XII. In quelle Provincie in cui scadesse in gennajo prossimo venturo la seconda rata della sovrimposta ordinata colla mia circolare 44 settembre p. p. N. 2462-2465, diramata in Lombardia dall'Intendenza generale dell'armata in data del 19 settembre p. p. N. 2756, la R. Delegazione e la Congregazione Provinciale faranno ogni sforzo, perchè i Comuni paghino coi mezzi accennati all'art. V almeno la rata di gennajo assistendoli coi fondi e mezzi a loro disposizione.

Milano, il 20 novembre 1848.

*Il Commissario Imperiale Plenipotenziario*  
MONTECUCCOLI.

23 Dicembre.

## IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA.

### AVVISA

Col giorno 27 andante incomincerà la distribuzione delle cartelle del prestito d'ori ed argenti, contemplato dai decreti 19 luglio passato N. 10467 e 16 agosto successivo N. 86.

Tale distribuzione sarà fatta a mezzo della Direzione della Zecca, a ciò espressamente incaricata, verso restituzione dei rispettivi confessi di consegna o di riscatto da essa rilasciati.

Queste cartelle, delle quali qui sotto si dà la descrizione, sono intestate al nome portato nella rispettiva bolletta di Zecca, e potranno essere girate come gli effetti cambiarii. Al cessionario spetteranno gli stessi diritti che al possessore primitivo, senza bisogno di voltura nei registri del prestito nazionale.

Gl'interessi saranno pagati dalla Cassa provinciale di Finanza, dalla quale pure a suo tempo sarà estinto il relativo capitale, ritenuto che per portare le scadenze degl'interessi medesimi ad epoche fisse ed eguali, cioè al 30 giugno ed al 31 dicembre, furono quiditate le ratine dal giorno della rispettiva consegna a tutto dicembre corrente.